



# COMUNE DI CONIOLO

---

Provincia di Alessandria  
Via D. Birago 13  
PIVA 00449070069

## Ordinanza Sindacale n. 07 del 13/05/2024

**OGGETTO:** DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELL'AREA IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE "CONIOLO FIORI" E NELLE AREE LIMITROFE PER I GIORNI SABATO 18 E DOMENICA 19 MAGGIO 2024.

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** nei giorni di **sabato 18 e domenica 19 maggio 2024** si svolgerà nel Comune di Coniolo la manifestazione "**Coniolo Fiori**";

**RILEVATO CHE** si rende necessario limitare l'utilizzo, durante la manifestazione pubblica di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, ovvero potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare;

**RITENUTO** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone ed inoltre col fine di voler tutelare il decoro urbano;

**RITENUTO** di dover disciplinare affinché la manifestazione pubblica si svolga in modo ordinato e civile introducendo il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro o lattine al di fuori dei locali;

### VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge n. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni.

### ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, a decorrere dalle ore 07:00 del giorno sabato 18 maggio e fino alle ore

21:00 del giorno domenica 19 maggio 2024 in tutta l'area interessata dalla manifestazione "**Coniolo Fiori**" e nelle aree limitrofe, è vietata la vendita, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro e lattine al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi.

All'esterno dei locali e nelle aree a servizio degli stessi le bevande andranno somministrate agli avventori in appositi contenitori di carta o plastica.

Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che in forma fissa (questi ultimi con l'esclusiva limitazione all'esterno nei Dehors a servizio dei locali).

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro o lattina abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

#### **DISPONE**

Che gli organizzatori dell'evento attuino ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online;

Che venga trasmessa per conoscenza al presidente dell'associazione culturale "Coniolo è", organizzatore dell'evento, alla Prefettura, alla Questura, alle stazioni dei Carabinieri di Pontestura e di Casale Monferrato per quanto di rispettiva competenza.

#### **AVVISA**

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Leggen. 241 del 07/08/1990:

-entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Coniolo, 13/05/2024

IL SINDACO  
Arles GARELLI\*

\*il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio.